

Bonissi Luca
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

Per conto di:
Castiglia Vincenzo
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

via PEC **Spett.le**
Lenovo (Italy) S.R.L.
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
PEC: pecdilenovo@providerpec.it

p.c. via e-mail **Vincenzo Castiglia**
indirizzo@provideremail

p.c. via e-mail **ADUC – Associazione Diritti**
Utenti e Consumatori
via Cavour 68
50129 Firenze (FI)
E-mail: indirizzo@provideremail

p.c. via e-mail **ILS – Italian Linux Society**
via Aldo Moro 223
92026 Favara (AG)
E-mail: indirizzo@provideremail

Oggetto: Messa in mora e diffida ad adempiere per rimborso licenza d'uso Microsoft Windows non accettata preinstallata su Lenovo ThinkPad E480 S/N **SERIALNUMBER**

Spettabile Lenovo (Italy) srl,

scrivo in nome e per conto del sig. VINCENZO CASTIGLIA (C.F. **CODICEFISCALE**), che mi ha conferito incarico di assisterlo, rappresentarlo e difenderlo nella vertenza indicata in oggetto.

Con la presente vi significo che il giorno 16 gennaio 2018 il sig. Castiglia ha acquistato presso il Vostro Online Store un personal computer (PC) **Lenovo ThinkPad E480, S/N SERIALNUMBER** (in allegato fattura di acquisto e schermata del BIOS UEFI con il serial number) con preinstallato il sistema operativo **Microsoft Windows 10 HOME**.

Alla prima accensione del PC è apparso il contratto d'uso per l'utente finale del software Microsoft ed in quel momento, come previsto dal contratto stesso, il sig. Castiglia ha esercitato il suo diritto a non accettarne le condizioni della **licenza d'uso Microsoft (EULA)**.

A seguito di ciò il sig. Castiglia ha contattato la Vostra azienda per ottenere il rimborso del sistema operativo preinstallato, secondo quanto riportato nella EULA stessa:

«Qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo.»

Vano è stato però il tentativo di contattarVi per ottenere il rimborso, in quanto il Vostro servizio clienti ha negato categoricamente ogni possibilità di rimborso del solo software, allo stesso modo in cui poche settimane dopo, in data 26 marzo 2018, attraverso la chat del Vostro servizio clienti veniva negato il rimborso al sottoscritto.

Pertanto si intende con la presente mettere in mora e diffidare ad adempiere ai sensi di legge per il rimborso di quanto il sig. Castiglia ha pagato per il software in oggetto pari alla somma di **42 Euro** per l'acquisto di **Microsoft Windows 10 HOME**.

La somma complessiva di **42 Euro**, dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

In difetto di tutto ciò, si sarà costretti ad adire le vie legali per tutelare i diritti del sig. Castiglia Vincenzo, con rifusione di spese, danni ed interessi.

Si fa anche presente che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19161/2014 e n. 4390/2016, ha condannato al rimborso il produttore di PC che si rifiutava di adempiere ai suoi doveri (maggiori informazioni sul sito <http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/>).

Si ricorda, inoltre, che l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), interpellata dall'ADUC sull'eventuale abuso di posizione dominante di Microsoft e le aziende produttrici di hardware, con il procedimento DC/5073, ha comunicato alla predetta associazione (con lettera n.28300/06 del 27/07/2006) che «**i consumatori possono rifiutare l'installazione di Windows e ricevere un rimborso**».

Non da ultimo, come è a Voi ben noto, lo scorso 15 dicembre 2020 il Giudice Dott. Mirko Buratti del Tribunale di Monza con la sentenza 1734/2020 ha definitivamente decretato il diritto al rimborso del software preinstallato, condannandoVi ad un “**punitive damage**” di 20.000 Euro per aver «**abusato dello strumento impugnatorio costringendo la controparte [...] a replicare [...] ad una produzione difensiva assolutamente sproporzionata [...] esemplificativa della prepotenza e prevaricazione di un colosso commerciale nei confronti di un modesto consumatore**».

Il mancato riconoscimento del rimborso entro i tempi stabiliti sarà indicativo del fatto che, nonostante l'AGCM e tutti i giudicanti del medesimo tema abbiano esaustivamente stabilito il diritto al rimborso dell'utente che non accetta le licenze d'uso preinstallate sul PC, continuiate a tenere una condotta “prepotente e prevaricatrice”, sopruso che sarà prontamente segnalato all'AGCM.

Nell'auspicio di un Vostro spontaneo adempimento agli obblighi contrattuali da Voi assunti, porgo distinti saluti.

Città, 23 febbraio 2021

Luca Bonissi